COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

VII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato (671) 49

PRESIDENTE 49, 50, 51, 52
NANNUZZI 49, 50, 51
COLLESELLI, *Relatore* 49, 51
LUZZATTO 50, 51
DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato* . 50 51, 52
MARTUSCELLI 52

La seduta comincia alle 9.

NANNUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle carriere del personale di Segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato (671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discusione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere del personale di Segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato ».

COLLESELLI, *Relatore*. Nella precedente seduta era stata rinviata la discussione degli articoli 49 e 58.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 58 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« Art. 58. — (Concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di due terzi dei posti potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio di Stato e al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al quadro 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché al personale appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un biennio presso gli uffici del Consiglio di Stato.

Il concorso consisterà in un colloquio sulle materie che formano oggetto delle prove orali dell'esame previsto per il concorso di ammissione alla carriera di concetto.

Alle operazioni di concorso provvede la Commissione prevista dall'articolo 56 ».

COLLESELLI, *Relatore*. Il testo dell'articolo 58 mi sembra accettabile.

All'articolo 58 anche l'onorevole Nannuzzi ha presentato un articolo sostitutivo, il quale nei primi tre comma mi sembra assorbitivo di quello governativo; mentre l'ultimo comma è del seguente tenore: « I vincitori saranno collocati nel ruolo delle rispettive carriere nella qualifica con coefficiente di stipendio corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza, conservando l'anzianità maturata in precedenza agli effetti degli aumenti periodici di stipendio ».

Questa norma, mi sembra che si applica per principio generale.

NANNUZZI. È bene precisarlo, comunque!

LUZZATTO. L'articolo sostitutivo del Governo è un punto d'incontro tra l'articolo del disegno di legge e quello dell'onorevole Nannuzzi.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. I primi tre comma sono assorbiti; il problema è dato dall'ultimo comma.

NANNUZZI. Nei primi tre commi si tratta di un concorso riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio di Stato e al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio di cui al quadro 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16: pertanto il riferimento è specifico, mentre prima era più generale.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Ci si riferisce solo al personale della Presidenza, non a coloro che pur in ruoli della Presidenza, hanno provenienza di altro genere, quale il disciolto Ministero della cultura popolare.

Il beneficio si riconosce al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al quadro 38 del citato decreto.

NANNUZZI. Però è un'eccezione che si fa rispetto al personale appartenente alle altre amministrazioni, i quali debbono essere presenti in servizio presso il Consiglio di Stato. Invece quelli della Presidenza del Consiglio possono partecipare al concorso senza essere in servizio presso il Consiglio di Stato. Questa eccezione mi dà l'impressione che sia fatta allo scopo, forse, di sistemare qualche persona.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Il problema è questo: si attende da molto tempo la legge che riordini la Presidenza del Consiglio, legge complessa, che dovrà decidere, tra le tante cose, alcune di ordine politico altre di ordine strutturale, e soprattutto quale struttura si debba dare alla posizione della Presidenza del Consiglio. Essa vive di personale distaccato da tutte le altre amministrazioni e non ha ruoli propri. Ha un solo ruolo ad esaurimento di otto o nove persone, le quali si lamentano perché, non avendo uno sviluppo di carriera, sono prigioniere di questa situazione. Che cosa si propone con questo articolo 58? Che queste sette od otto persone, se vogliono, possano godere di questo beneficio insieme a quelli che prestano servizio al Consiglio di Stato. Per quale ragione si prevede questo beneficio anche per costoro che non stanno al Consiglio di Stato? Perché si ritiene che quelli che sono in servizio alla Presidenza del Consiglio abbiano capacità tali che li distinguono dagli altri. Se un impiegato del Ministero delle poste da quattro a dieci anni è stato chiamato a prestare servizio al Consiglio di Stato, può godere di questo beneficio, mentre un altro impiegato del Ministero delle poste, che è stato sempre nella sua amministrazione, non può goderne, perché non conosce i problemi del Consiglio di Stato. L'eccezione, quindi, che si fa per questi sette od otto impiegati, è giustificata dal fatto che essi sono stati presso la Presidenza del Consiglio, che è un organo da cui amministrativamente dipende il Consiglio di Stato.

LUZZATTO. Su questo mi permetto molto di dubitare.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Ci sono degli uffici della Presidenza del Consiglio che hanno contatti continui con gli organi ausiliari dello Stato. Quindi, anche se giuridicamente non fanno parte del Consiglio di Stato, tuttavia hanno dimestichezza e rapporti tali col Consiglio di Stato, che il loro passaggio al Consiglio di Stato non porterebbe nessun inconveniente. Costoro non vorrebbero lasciare la Presidenza del Consiglio, ma siccome fanno parte di un ruolo ad esaurimento ed essi si stanno invecchiando, così che praticamente non hanno promozioni, pensano che entrando al Consiglio di Stato potranno fare carriera. Non è escluso che quando ci sarà la legge sulla Presidenza del Consiglio essi chiederanno di tornare alla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. L'unico punto sul quale rimango perplesso è che il concorso consista soltanto in un colloquio sulle materie che formano oggetto delle prove orali. Mi pare che ci sia una sperequazione nei riguardi degli esterni. Non è giusto che il concorso si debba ridurre ai minimi termini. Il beneficio del concorso riservato è già di per sé stesso un gran

beneficio ed io vorrei che fosse svolto nelle forme normali.

NANNUZZI. Si presuppone che di fatto questi impiegati già svolgano queste mansioni.

PRESIDENTE. Ma si parla di un biennio, e due anni non sono una gran cosa.

NANNUZZI. È detto « almeno due anni », ma di fatto possono esere anche dieci o dodici anni.

COLLESELLI, *Relatore*. Una volta stabilito che sono concorsi riservati al personale di ruolo, già c'è il riconoscimento di una certa posizione.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Togliere il secondo comma, significa fare un concorso regolare.

PRESIDENTE. Ma riservato e per idoneità !

LUZZATTO. Per parte mia, non avrei obiezioni a mantenere il testo così come formulato. Non vorrei infatti che si venisse a creare una situazione che potrebbe essere dannosa per gli interni. Quindi, o lasciamo le cose come stanno, oppure esaminiamo bene questa questione dell'allargamento.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Io sono favorevole al mantenimento del nuovo testo dell'articolo 58, che ha indubbiamente un suo equilibrio e una sua logica. Facendo leva sulla riserva o sul concorso, rischiamo di far saltare tale equilibrio.

LUZZATTO. Anch'io ritengo sia opportuno accettare il testo così com'è. Rimane però aperta la questione del comma aggiuntivo.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Tale questione è per noi scontata. « I vincitori saranno collocati nel ruolo delle rispettive carriere nella qualifica con coefficiente di stipendio corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza, conservando l'anzianità maturata in precedenza agli effetti degli aumenti periodici di stipendio »: può rimanere a verbale che questa è l'interpretazione corretta.

LUZZATTO. Desidero rimanga anche a verbale che la dichiarazione del signor Ministro è condivisa da tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 58 nel nuovo testo, del quale ho dato precedentemnete lettura.

(*È approvato*).

Rimane ora da esaminare l'articolo 49. Do lettura del nuovo testo presentato dal Governo, d'accordo con il Relatore:

ART. 49.

Nella prima attuazione della presente legge il personale di Segreteria appartenente al ruolo ordinario della carriera di concetto è inquadrato nelle nuove qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella *A*), previo parere favorevole della Commissione speciale di inquadramento prevista dall'articolo 56, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, secondo la corrispondenza appresso indicata:

Qualifica di provenienza:

segretario capo di sezione
segretario principale di sezione
1° segretario di sezione
segretario di sezione
segretario aggiunto di sezione di 1ª classe
segretario aggiunto di sezione di 2ª classe

Qualifica attuale:

direttore di segreteria
vice direttore di segreteria
vice direttore aggiunto di segreteria
segretario di sezione
segretario aggiunto di sezione
vice segretario di sezione

Il ruolo della carriera direttiva di cui al capo 4° del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 ,n. 3, è mantenuto come ruolo ad esaurimento ed in corrispondenza dei posti in esso occupati saranno tenuti vacanti altrettanti posti nella corrispondente qualifica di ruolo di cui alla tabella *A*) coefficiente 670 annessa alla presente legge.

Gli impiegati di ruolo della carriera di concetto, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano da almeno un triennio le funzioni di dirigenza di un ufficio, possono essere inquadrati, previo parere favorevole della Commissione prevista dall'articolo 56, nella qualifica immediatamente superiore ».

Questo presuppone una norma in base alla quale colui che attualmente appartiene alla carriera direttiva conserva la qualifica ed il ruolo fino ad esaurimento.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. È già detto nel testo: « Il ruolo della carriera direttiva di cui al capo 4° del decre-

to del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è mantenuto come ruolo ad esaurimento ed in corrispondenza dei posti in esso occupati saranno tenuti vacanti altrettanti posti nella corrispondente qualifica di ruolo di cui alla tabella *A*) coefficiente 670 annessa alla presente legge ».

PRESIDENTE. È detto, però, in una maniera che può prestare il fianco a qualche dubbio.

NANNUZZI. Noi non possiamo ingannarci; si tratta di mantenere un ruolo per una persona !

Si tratta di mantenere un ruolo ad esaurimento che riguarda una sola persona, che non viene minimamente scalfita nel prestigio e nella carriera, essendo arrivata al massimo della carriera se passa nel nuovo ruolo, che è un ruolo speciale, perché rimane quello che è già.

Noi non possiamo legiferare per mantenere un ruolo ad esaurimento, che riguarda una sola persona.

PRESIDENTE. Io avevo proposto un emendamento del seguente tenore: « Il direttore di segreteria del Consiglio di Stato attualmente in carica conserva a titolo personale la qualifica di direttore di segreteria di gruppo *A* ».

NANNUZZI. Ma non cambia la sostanza della cosa !

PRESIDENTE. Non è la stessa cosa, perché gli lasceremmo solamente la qualifica, nonostante che il ruolo verrebbe soppresso.

Invece nel testo è detto che il direttore di segreteria è mantenuto nel ruolo ad esaurimento.

In tutta una serie di provvedimenti legislativi noi abbiamo sempre usato la stessa formula.

Nel ruolo precedente aveva una qualifica di gruppo *A*, mentre ora si tratta di un ruolo speciale; ora non occorre più la laurea per accedervi, mentre prima era necessaria.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Io sarei per il mantenimento del penultimo comma.

PRESIDENTE. Se non esiste un ruolo bisogna dire che si conserva a titolo personale la qualifica.

NANNUZZI. Ma la qualifica la conserva !

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, lei ha dato il suo personale contributo alla discussione di moltissime leggi e le ha votate e in esse si è usata sempre la stessa formula, nel senso che chi aveva una determinata qualifica la conserva a titolo personale, il che comporta una conservazione del ruolo; è una forma molto più corretta.

NANNUZZI. Il fatto è che la qualifica che si crea oggi di direttore capo di segreteria è uguale a quella già posseduta.

MARTUSCELLI. Vorrei dire che ora non si tratta di difendere gli interessi di una sola persona.

Si accede ad una carriera che sostituisce la carriera precedente e da questa è diversa; non è richiesta la laurea, come ha detto il Presidente; non è la stessa cosa !

Il direttore di segreteria è arrivato al termine della carriera, ma ad un certo punto per effetto di una legge ed a fini di interesse generale è posto in una carriera diversa da quella che ha percorso sin'ora.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Le ipotesi sono corrette ambedue, ma sarei per la seconda.

Noi ci troviamo di fronte a dei diritti quesiti; il problema si può risolvere in due modi. La legge modifica la carriera; il titolo di studio non è più richiesto in egual misura, ma si conserva *ad personam* il trattamento economico e la qualifica; ciò darebbe luogo ad una mansione speciale per il soggetto in questione.

Oppure non si sopprime il ruolo di provenienza, ma lo si lascia esaurire nel momento in cui gli aventi diritto verranno a mancare con il collocamento in quiescenza. L'amministazione gradirebbe piuttosto la seconda ipotesi, perché sembra la più corretta.

LUZZATTO. Io non mi oppongo alla dizione proposta dall'onorevole Ministro. Però vorrei anche dichiarare che, in linea di principio, sarebbe augurabile che si evitassero norme le quali, nel loro contenuto sostanziale, hanno un carattere *ad personam*.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 49 nel testo di cui abbiamo già dato lettura.

(*È approvato*).

Gli altri articoli erano stati già approvati nella passata seduta.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine di questa seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge il cui esame abbiamo oggi terminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ordinamento delle carriere del personale di Segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato » (671).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Abelli, Armato, Baroni, Belci, Bressani, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corrao, Cossiga, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Ingrao, Jotti Leonilde, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lizzero, Luzzatto, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci. Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni, Tesauro, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI